REGOLAMENTO (CE) N. 1141/96 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1996

relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (1° luglio 1996-30 giugno 1997)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che, in virtù dell'accordo concluso durante i negoziati commerciali multilaterali dell'Organizzazione mondiale del commercio, la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente annuo per l'importazione di 53 000 t di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91; che devono essere definite le modalità di applicazione del contingente per l'esercizio 1996/1997 che inizia il 1° luglio 1996;

considerando che occorre applicare un metodo di gestione analogo a quello applicato in passato ai contingenti corrispondenti; che in base a tale regime la Commissione ripartisce i quantitativi disponibili in parte tra gli operatori tradizionali e in parte tra gli operatori che avviano la loro attività nel commercio di carni bovine;

considerando che è opportuno assegnare agli importatori tradizionali l'80 % del contingente, ossia 42 400 t, su richiesta e proporzionalmente ai quantitativi che hanno importato nel quadro dello stesso tipo di contingente nel periodo di riferimento più recente; che occorre provvedere affinché gli operatori dei nuovi Stati membri possano partecipare in condizioni di parità alla ripartizione dei quantitativi disponibili;

considerando che, nel quadro di una procedura fondata sulla presentazione di domande da parte degli interessati e sull'accettazione delle medesime da parte della Commissione, occorre autorizzare l'accesso alla seconda parte del contingente, pari a 10 600 t, agli operatori che possono dimostrare la serietà della loro impresa e che chiedono quantitativi di una certa entità; che la serietà dell'impresa va dimostrato mediante la presentazione di prove di operazioni commerciali di una certa consistenza nel settore delle carni bovine con paesi che per gli stessi operatori erano paesi terzi il giorno dell'importazione o dell'esportazione in causa;

considerando che per controllare i criteri suddetti è necessario che le domande siano presentate nello Stato membro presso il quale l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA;

considerando che, per prevenire operazioni speculative, è necessario escludere dall'accesso al contingente gli operatori che alla data del 1° aprile 1996 non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine;

considerando che, fatte salve le disposizioni del presente regolamento, ai titoli d'importazione rilasciati a norma del presente regolamento si applicano il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (3), e il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2856/95 (5);

considerando che per un'efficace gestione del contingente e soprattutto per prevenire eventuali frodi è necessario che i titoli utilizzati vengano rinviati alle autorità competenti affinché quest'ultime possano verificare l'esattezza dei quantitativi in essi indicati; che è necessario a tale scopo imporre alle autorità competenti di effettuare tali verifiche; che l'importo della cauzione da costituire per il rilascio dei titoli deve essere fissato in modo da garantire la loro utilizzazione e la loro restituzione alle autorità competenti;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, un contingente tariffario di 53 000 t, in peso di carne disossata, per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91.

Ai fini dell'imputazione al contingente suddetto, 100 kg di carne non disossata equivalgono a 77 kg di carne disossata.

(1) GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

(2) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.
(4) GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.
(5) GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 10.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per «carne congelata» la carne che, al momento dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a – 12 °C.

3. Il dazio della tariffa doganale comune applicabile al contingente di cui al paragrafo 1 è fissato al 20 % ad valorem.

Articolo 2

1. Il contingente di cui all'articolo 1 è suddiviso in due parti:

a) la prima, pari all'80 %, ossia 42 400 t, è ripartita tra:

— gli importatori della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1994, proporzionalmente ai quantitativi da essi importati a norma dei regolamenti della Commissione (CEE) n. 3771/92 [1], (CE) n. 214/94 [2], (CE) n. 3305/94 [3] e (CE) n. 1151/95 [4] anteriormente al 1° aprile 1996, e

— gli importatori dei nuovi Stati membri, proporzionalmente ai quantitativi dei prodotti di cui ai codici NC 0202 e 0202 29 91 da essi importati nel rispettivo paese di registrazione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, nel periodo dal 1° aprile 1993 al 31 dicembre 1994 a partire da paesi che per gli stessi operatori erano paesi terzi fino al 31 dicembre 1994, moltiplicati per il coefficiente 0,54 e maggiorati dei quantitativi importati a norma dei regolamenti (CE) n. 3305/94 e (CE) n. 1151/95 anteriormente al 1° aprile 1996;

b) la seconda, pari al 20 %, ossia 10 600 t, è ripartita tra gli operatori che possono comprovare di aver svolto un'attività commerciale con paesi che erano per essi paesi terzi fino al giorno dell'esportazione o dell'importazione, relativamente ad un quantitativo minimo e durante un determinato periodo, per carni bovine diverse da quelle di cui alla lettera a), escluse le carni sottoposte ad operazioni di perferzionamento attivo o passivo.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), il quantitativo di 10 600 t è riservato:

a) agli operatori della Comunità dei dodici in grado di comprovare di avere:

— importato una quantità di carni bovine pari almeno a 160 t nel periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1996, diverse dalle quantità importate a norma dei regolamenti (CE) n. 214/94, (CE) n. 3305/94 e (CE) n. 1151/95, oppure

— esportato nei paesi terzi una quantità di carni bovine pari almeno a 300 t nel corso dello stesso periodo; e

b) agli operatori dei nuovi Stati membri in grado di comprovare di avere:

— importato una quantità di carni bovine pari almeno a 160 t nel periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1996, diverse dalle quantità di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, oppure

— esportato nei paesi terzi una quantità di carni bovine pari almeno a 300 t nello stesso periodo.

A tal fine, si considerano carni bovine i prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202, nonché 0206 29 91 e i quantitativi minimi di riferimento sono espressi in peso del prodotto.

3. Il quantitativo di 10 600 t di cui al paragrafo 2 viene ripartito proporzionalmente ai quantitativi richiesti dagli operatori aventi diritto.

4. Le prove dell'importazione e dell'esportazione sono fornite esclusivamente mediante un documento doganale di immissione in libera pratica o un documento di esportazione. Tuttavia, previa autorizzazione della Commissione, i nuovi Stati membri possono, se del caso, ammettere prove alternative.

Gli Stati membri possono accettare copie dei documenti summenzionati debitamente certificate dall'autorità competente.

Articolo 3

1. Non possono beneficiare del regime istituito dal presente regolamento gli operatori che al 1° aprile 1996 non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine.

2. Le società nate dalla fusione di imprese aventi ciascuna dei diritti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), beneficiano degli stessi diritti delle imprese da cui sono nate.

Articolo 4

1. Le domande di diritti d'importazione vanno presentate anteriormente al 5 luglio 1996, unitamente alle prove di cui all'articolo 2, paragrafo 4, all'autorità competente dello Stato membro presso il quale il richiedente è iscritto nel registro dell'IVA. Qualora un richiedente di uno dei regimi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

Le domande ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) devono vertere su quantitativi non superiori a 50 t di carni congelate disossate.

[1] GU n. L 383 del 29. 12. 1992, pag. 36.
[2] GU n. L 27 dell'1. 2. 1994, pag. 46.
[3] GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 49.
[4] GU n. L 116 del 23. 5. 1995, pag. 16.

2. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione anteriormente al 19 luglio 1996;

— per il regime di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), l'elenco degli importatori aventi diritto recante il nome e l'indirizzo degli stessi, nonché il quantitativo di carni ammissibili importate;

— per il regime di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l'elenco dei richiedenti recante il nome e l'indirizzo degli stessi nonché i quantitativi richiesti.

Articolo 5

1. La Commissione decide tempestivamente entro quali limiti le domande possono essere accolte.

2. Se i quantitativi per i quali sono state presentate le domande di diritti d'importazione superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Articolo 6

1. L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di uno o più titoli d'importazione.

2. La domanda di titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente ha domandato diritti d'importazione.

3. Sulla base delle decisioni della Commissione in merito all'assegnazione dei quantitativi ai sensi dell'articolo 5, i titoli d'importazione sono rilasciati su richiesta e a nome degli operatori che hanno ottenuto diritti all'importazione.

4. Le domande di titoli e i titoli stessi recano:

a) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

— Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) n° 1141/96]

— Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 1141/96)

— Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 1141/96)

— Κατεψυγμένο βόειο κρέας [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1141/96]

— Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 1141/96)

— Viande bovine congelée [Règlement (CE) n° 1141/96]

— Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 1141/96]

— Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 1141/96)

— Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) nº 1141/96]

— Jäädytetty naudanliha [asetus (EY) N:o 1141/96]

— Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 1141/96);

b) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine;

c) nella casella 16, l'indicazione di uno dei seguenti gruppi di codici NC:

— 0202 10 00, 0202 20,

— 0202 30, 0206 29 91.

5. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, su tutti i quantitativi che superano quelli indicati nel titolo d'importazione viene riscosso il dazio intero della tariffa doganale comune applicabile il giorno di immissione in libera pratica.

Articolo 7

Per l'applicazione del regime previsto dal presente regolamento, l'importazione di carni congelate nel territorio doganale della Comunità è subordinata al rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 17, paragrafo 2, lettera f) della direttiva 72/462/CEE del Consiglio [1].

Articolo 8

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

2. I titoli d'importazione rilasciati conformemente al presente regolamento sono validi per un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio. Tuttavia, nessun titolo è valido dopo il 30 giugno 1997.

3. La cauzione relativa ai titoli d'importazione è fissata a 35 ECU/100 kg peso netto. Essa è costituita quando viene presentata la domanda del titolo.

4. All'atto della presentazione dei titoli d'importazione per lo svincolo delle cauzioni costituite, le autorità competenti verificano se i quantitativi che figurano nei titoli restituiti corrispondono a quelli indicati sugli stessi titoli al momento del rilascio. Per i titoli non restituiti gli Stati membri eseguono indagini intese ad accertare da chi e in quale misura siano stati utilizzati. Essi comunicano quanto prima alla Commissione i risultati di tali indagini.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione